

LOTTA AL TABAGISMO ■ In arrivo dalla Conferenza Stato-Regioni le linee guida per l'accertamento delle infrazioni

Multe anti-fumo dai vigili urbani

L'accordo dovrebbe essere esaminato a metà dicembre - Dal 10 gennaio scatta il divieto in bar, ristoranti e uffici

ROMA ■ Toccherà al titolare dell'esercizio pubblico e all'imprenditore far rispettare il divieto di fumo in vigore dal 10 gennaio 2005. E sarà loro onere (o dei collaboratori delegati) curare che le infrazioni siano immediatamente segnalate alla polizia urbana. Per i titolari di locali «aperti al pubblico o a utenti» scattano dunque nuovi obblighi, così da dare forza al divieto con il merito delle sanzioni. A questo proposito, le linee guida sono in via di definizione.

di adeguamento delle strutture entro i termini stabiliti dal regolamento. Infatti, se il divieto di fumo diventa generalizzato, agli incalliti della sigaretta potranno essere destinate isole dotate di impianti per la ventilazione e il ricambio d'aria. Le caratteristiche di questi ambienti sono state definite con il Dpcm

23 dicembre 2003. Dunque, dal 10 gennaio, il divieto di fumo sancito con la legge 3/03 risparmio (oltre agli ambienti esterni) solo i locali privati non aperti a utenti e pubblico e gli spazi riservati ai fumatori. Anche i conduttori privati (il divieto di fumo è in vigore negli uffici pubblici in seguito alla legge

584/75) saranno tenuti a segnalare il divieto. Secondo la bozza di accordo della Conferenza Stato-Regioni, i cartelli dovranno indicare la norma di riferimento (articolo 51 della legge 3/03), le sanzioni applicabili (articolo 7 della legge 584/75 e successive modifiche), il soggetto che vigila sull'osservanza e l'autorità cui

spetta accertare le sanzioni. Nei locali privati, gli incaricati alla vigilanza — prevede la bozza di accordo — «si identificano con i conduttori» o con i collaboratori «formalmente delegati». Tocca a loro richiamare i trasgressori a osservare il divieto, contestando la violazione. Il compito potrà essere svolto anche dalla poli-

zia locale, nel rispetto delle norme regionali, dalle guardie giurate incaricate «espressamente» di questo servizio, oltre che dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria. La bozza d'intesa tra Stato e Regioni include anche un modello di verbale di contestazione che dovrebbe essere redatto in quattro copie,

riportando le generalità del trasgressore e l'infrazione. Il verbale dovrà essere consegnato al destinatario immediatamente o notificato per posta. I «privati» responsabili di far rispettare il divieto dovranno segnalare «immediatamente» le infrazioni alla polizia locale.

Le sanzioni amministrative per le violazioni sono previste dall'articolo 7 della legge 584/75 e successive modifiche (si veda il box); per il pagamento, quando la contestazione è effettuata da organi statali, si potrà utilizzare il modello F23 (il ministero dell'Economia sta definendo un codice tributo ad hoc), oppure un bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria provinciale, che potrà anche accettare versamenti agli sportelli.

MARIA CARLA DE CESARI



Trent'anni di limiti

Le principali norme contro il fumo passivo

Per le sanzioni si annuncia un rincaro del 10 per cento

ROMA ■ Nuovo giro di vite per chi è sorpreso a fumare nonostante il divieto. L'aumento delle sanzioni — nella misura del 10% degli importi attuali — arriverà con la manovra per il prossimo anno. Anche il precedente rincaro è stato veicolato con una legge Finanziaria, quella per il 2002.

Teri la commissione Bilancio del Senato ha terminato l'esame degli emendamenti all'articolo 26 del disegno di legge per la Finanziaria 2005

che inasprisce del 10% le multe per chi viola il divieto di fumo. I maggiori incassi derivanti dall'incremento delle multe saranno utilizzati dal ministero della Salute per avviare campagne di informazione e prevenzione del tabagismo.

Le misure sanzionatorie applicabili alle infrazioni al divieto di fumo, per tutte le tipologie di locali e di ambiente, compresi i mezzi di trasporto pubblici, sono previsti dall'articolo 7 della legge 584/1975 e successive modifiche.

Concorrenza & salute / Monito al legislatore

«Prezzo imposto» nel mirino Antitrust

ROMA ■ La fissazione di un prezzo minimo per le sigarette proposta in una norma della Finanziaria per il 2005 è una misura restrittiva della concorrenza. È quanto sostiene l'Anti-

finanziaria all'esame». Secondo l'Authority la norma appare «idonea a determinare reazioni della concorrenza in quanto, attraverso la fissazione di un prezzo minimo, viene ad essere limitata, in maniera significativa, la concorrenza tra le imprese operanti nel mercato italiano delle sigarette».

Nella proposta di disposizione è previsto infatti che «per il perseguimento di obiettivi di tutela e di difesa della salute pubblica, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Sta-

to, tenuto conto anche dell'andamento del mercato e delle variazioni dei prezzi di vendita al dettaglio delle sigarette, possono essere individuati criteri e modalità di determinazione di un loro prezzo minimo di vendita al pubblico».

Una previsione che, secondo il team guidato da Giuseppe Teasoro, è ancor più forte perché si muove «in un contesto nel quale l'incentivo delle imprese ivi operanti a porre in essere azioni competitive sembra essersi recentemente ridotto, in particolar modo nella fascia di mercato costituita da prodotti di prezzo relativamente basso, anche a seguito di una modifica della struttura

dell'imposizione indiretta sulle sigarette, secondo cui l'ammonter dell'imposta di consumo non varia fino ad un determinato livello di prezzo».

L'Antitrust non si limita a mettere in evidenza le criticità, ma va oltre, proponendo misure alternative «più appropriate»: per quanto riguarda la salute pubblica appaiono più utili «le campagne di informazione sui rischi per la salute derivanti dal tabagismo e i divieti di fumare in un'ampia tipologia di luoghi». Mentre sul fronte economico una strada è stata indicata dalla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea nella parte in cui si ammette «l'utiliz-

L'Autorità suggerisce l'utilizzo della leva fiscale

trust nella segnalazione inviata ai presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio e al ministro per l'Economia auspicando che «la disposizione sia eliminata dal testo della legge

finanziaria all'esame». Secondo l'Authority la norma appare «idonea a determinare reazioni della concorrenza in quanto, attraverso la fissazione di un prezzo minimo, viene ad essere limitata, in maniera significativa, la concorrenza tra le imprese operanti nel mercato italiano delle sigarette».

Nella proposta di disposizione è previsto infatti che «per il perseguimento di obiettivi di tutela e di difesa della salute pubblica, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Sta-

to, tenuto conto anche dell'andamento del mercato e delle variazioni dei prezzi di vendita al dettaglio delle sigarette, possono essere individuati criteri e modalità di determinazione di un loro prezzo minimo di vendita al pubblico».

Una previsione che, secondo il team guidato da Giuseppe Teasoro, è ancor più forte perché si muove «in un contesto nel quale l'incentivo delle imprese ivi operanti a porre in essere azioni competitive sembra essersi recentemente ridotto, in particolar modo nella fascia di mercato costituita da prodotti di prezzo relativamente basso, anche a seguito di una modifica della struttura

zazione della leva fiscale da parte degli Stati membri (entro le facoltà stabilite dalla normativa comunitaria di armonizzazione fiscale) e non la fissazione, da parte del potere pubblico, dei prezzi dei prodotti del tabacco o di livelli minimi di prezzo».

Per avallare le sue conclusioni l'Antitrust richiama «l'attenzione, in modo particolare, su alcune recenti pronunce della Corte di Giustizia europea con le quali tale Suprema Corte ha accertato violazioni della normativa comunitaria da parte di Stati membri dell'Unione i quali avevano adottato leggi che prevedevano la fissazione di prezzi minimi delle sigarette».

OBLIGHI EUROPEI ■ Nella Comunitaria 2004 è previsto il recepimento della direttiva 2003/72

Coop Ue, più informazioni ai lavoratori

Regole precise per il coinvolgimento dei dipendenti anche nella fase di costituzione della società

Dopo il recepimento delle regole di partecipazione e di informazione dei lavoratori alla costituzione e alla gestione della società europea (Se, disciplinata dalla direttiva 2001/86/Ce), la Comunitaria 2004 approvata giovedì scorso dalla Camera, e in attesa di essere varata definitivamente dal Senato, si appresta a recepire formalmente le analoghe regole rivolte però alle società cooperative europee (Sce, direttiva 2003/72/Ce). Con questo provvedimento comunitario anche queste forme di società a statuto europeo potranno prepararsi all'accesso sul mercato comunitario.

Le novità

I punti principali della direttiva 2003/72 Ce sulle regole per le società cooperative europee

■ **Lo scopo della direttiva.** Predisporre strumenti per garantire l'informazione e la partecipazione dei lavoratori nei processi decisionali che incidono sulle loro condizioni di lavoro

■ **Soggetti interessati.** Le società cooperative europee (Sce) costituite e disciplinate secondo le regole imposte dallo Statuto per le cooperative europee

■ **Mecanismi di attuazione.** In fase di costituzione è prevista la creazione di un gruppo speciale di negoziazione nominato tra i lavoratori delle imprese che costituiranno la Sce. In questa fase, inoltre, è prevista l'approvazione di un

accordo che fissi le regole di informazione e di coinvolgimento dei lavoratori alla vita dell'impresa. In fase di funzionamento, invece, sono previste la nomina da parte dei lavoratori di un comitato e la consultazione e l'informazione del comitato e dei lavoratori secondo le regole fissate nell'accordo stipulato in fase di costituzione

■ **Tipologia di informazioni.** Le informazioni da fornire riguardano i soggetti interessati dall'operazione di costituzione della Sce, la situazione economica e finanziaria della Sce e, infine, le decisioni strutturali e operative che possono interessare le condizioni dei lavoratori

La partecipazione dei lavoratori alla vita e alla crescita delle società stesse. Le regole contenute nella direttiva implicano per gli organi societari il rispetto di particolari procedure di informazione e di consultazione, procedure che devono essere garantite anche a livello transnazionale.

La procedura per la partecipazione dei lavoratori. Quando gli organi sociali di direzione e di amministrazione delle società partecipano alla costituzione di una società cooperativa europea

decidono la creazione della Sce devono adottare delle specifiche misure al fine di rispettare la partecipazione dei lavoratori ai processi decisionali di costituzione della società stessa. A questo fine devono intavolare con i lavoratori una vera e propria negoziazione che si sviluppa tra gli organi di direzione e di amministrazione delle società partecipanti e un gruppo speciale di lavoratori eletti o nominati direttamente all'interno delle singole strutture nazionali (gruppo di negoziazione). Gli Stati membri fis-

lavoratori. I lavoratori, anche dopo la costituzione della società cooperativa europea, partecipano attraverso loro rappresentanti eletti alla vita e alla gestione dell'impresa. Essi o propri rappresentanti vengono ammessi a partecipare, in base alle regole fissate nell'accordo di negoziazione, alle assemblee generali o se esistono, alle assemblee settoriali con diritto di voto. Inoltre, la società cooperativa europea garantisce la realizzazione di una politica di trasparenza e di informazione, attraverso comunicati, avvisi e note informative. Tali documenti sono considerati necessari allo scopo di prefigurare al lavoratore eventuali situazioni o decisioni che dovessero direttamente o indirettamente mettere in pericolo il gruppo dei lavoratori dipendenti presenti nella specifica struttura interessata. Infine, si sottolinea che sia per la partecipazione che per l'informazione dei lavoratori la direttiva contiene quattro allegati che disciplinano in dettaglio come i predetti diritti debbano essere esercitati, o per dir meglio, quali sono gli obblighi che la società cooperativa europea ha nei confronti dei lavoratori.

La partecipazione diretta dei lavoratori. I lavoratori, anche dopo la costituzione della società cooperativa europea, partecipano attraverso loro rappresentanti eletti alla vita e alla gestione dell'impresa. Essi o propri rappresentanti vengono ammessi a partecipare, in base alle regole fissate nell'accordo di negoziazione, alle assemblee generali o se esistono, alle assemblee settoriali con diritto di voto. Inoltre, la società cooperativa europea garantisce la realizzazione di una politica di trasparenza e di informazione, attraverso comunicati, avvisi e note informative. Tali documenti sono considerati necessari allo scopo di prefigurare al lavoratore eventuali situazioni o decisioni che dovessero direttamente o indirettamente mettere in pericolo il gruppo dei lavoratori dipendenti presenti nella specifica struttura interessata. Infine, si sottolinea che sia per la partecipazione che per l'informazione dei lavoratori la direttiva contiene quattro allegati che disciplinano in dettaglio come i predetti diritti debbano essere esercitati, o per dir meglio, quali sono gli obblighi che la società cooperativa europea ha nei confronti dei lavoratori.

notizie in breve

SPEDIZIONIERI DOGANALI

No all'indennizzo per il «rischio» amianto

■ Gli iscritti al soppresso fondo per gli spedizionieri doganali non possono ottenere il beneficio pensionistico per i lavoratori esposti all'amianto, per l'esposizione subita durante l'attività riferita all'iscrizione al fondo stesso. Lo precisa l'Inps (foto *Imagoeconomica*) con il messaggio 39791/04, in seguito al parere del Welfare, cui era stata sottoposta la questione sulla possibilità di applicare la legge 257/92 agli spedizionieri doganali, già iscritti al Fondo previdenziale e assistenziale di categoria, soppresso dal 1998. Il ministero ha precisato che l'articolo 13 della legge



257/92 va inteso nel senso della riferibilità dell'intera disciplina ai soli lavoratori dipendenti e, riguardando il Fondo soggetti iscritti agli albi delle libere professioni,

l'eventuale estensione agli spedizionieri doganali della disciplina non può essere definita in via interpretativa, ma richiede una modifica della normativa vigente. Quindi, il beneficio è riconosciuto per periodi di esposizione all'amianto riguardante attività subordinata di spedizioniere doganale, con iscrizione all'Agto dei lavoratori dipendenti, su pensioni non a carico del soppresso Fondo. (Ar.Ro.)

AGEVOLAZIONI

In «Gazzetta» il decreto sugli incentivi alle imprese

■ Approda in «Gazzetta Ufficiale» n. 287 del 7 dicembre il decreto 2 novembre 2004 del ministero dell'Economia che fissa criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di competenza del ministero delle Attività produttive a decorrere dal 1° gennaio 2003 (anche per domande presentate prima di tale data). Le agevolazioni sono quelle relative ai fondi rotativi per le imprese previsti dall'articolo 72 della legge 289/02. Si tratta dei contributi assegnati per interventi diretti a sostenere, tra l'altro, la ricerca mineraria, la ricerca e lo stoccaggio del gas e l'imprenditoria femminile.

PRIVACY

Videosorveglianza vietata nella camera ardente

■ Filmare il lutto di chi ha perduto un proprio caro. Sembra materia per un *noir* e invece è vita vissuta. È accaduto in un comune toscano, dove i parenti dei deceduti venivano ripresi dalle telecamere installate nella camera ardente. A scoprirlo sono stati gli ispettori del Garante della privacy. La finalità delle riprese poteva anche essere considerata accettabile — il Comune aveva disposto l'installazione degli apparecchi dopo che nell'edificio dov'è situata la camera ardente si erano verificati alcuni



episodi di violazione delle norme —, ma il tutto avveniva in palese contrasto con la normativa sulla riservatezza. Le 32 telecamere erano, infatti, disposte in modo da essere occultate alla vista dei visitatori, non era stato esposto alcun messaggio che avvertisse delle riprese a circuito chiuso e, infine, le immagini registrate venivano custodite per 15 giorni. Un tempo che il Garante ha ritenuto sproporzionato rispetto agli scopi perseguiti. Per questo, e per le altre violazioni alla privacy, l'Autorità ha disposto il blocco delle registrazioni, in attesa di decidere sulle eventuali sanzioni.

CONCESSIONI GOVERNATIVE

Disattivata la «Linea» per i rimborsi delle tasse

■ Con la circolare n. 51/E del 7 dicembre, l'agenzia delle Entrate, nell'ambito della razionalizzazione delle procedure a disposizione degli uffici addetti ai rimborsi, ha disattivato la Linea «Rimborso tassa concessione governativa» del collegamento «Linea Registro». Rimarranno attive solo le funzioni di interrogazione delle istanze già presentate. Le istanze residue dovranno essere trattate tramite la banca dati unica nazionale.

TERREMOTO A BRESCIA

Adempimenti tributari sospesi per un mese

■ Approda nella «Gazzetta Ufficiale» di ieri (la n. 287) il decreto 30 novembre 2004 del ministero dell'Economia che sospende per un mese gli adempimenti tributari nella provincia di Brescia dopo la violenta scossa di terremoto di due settimane fa. Il provvedimento, infatti, sospende dal 24 novembre al 21 dicembre 2004, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari scadenti nello stesso periodo.

CAMERE DI COMMERCIO

Definiti i finanziamenti per le CdC estere

■ La circolare n. 8262 del 25 novembre 2004 del ministero delle Attività produttive sulle Camere di Commercio italiane all'estero è stata pubblicata ieri sulla «Gazzetta Ufficiale» (n. 287). Il provvedimento definisce criteri e modalità per la concessione di contributi finanziari alle CdC per il 2005.

Dalle Attività produttive il via per l'iscrizione all'Albo

Ai via le modalità di iscrizione all'Albo delle cooperative. Nella circolare 1579682 del 6 dicembre 2004 il ministero delle Attività produttive (Map) ha infatti diramato le istruzioni sull'obbligo previsto dal decreto ministeriale 23 giugno 2004, ai sensi dei nuovi articoli 2512 del Codice civile e 223-sexiesdecies delle disposizioni di attuazione del Codice civile. Il Map ha diramato ieri anche il regolamento recante le specifiche tecniche per la creazione del software finalizzato alla compilazione della domanda di iscrizione all'Albo (prelevabili anche da www.attivitaiproduttive.gov.it) e pure la modulistica digitale per l'iscrizione all'Albo.

La partecipazione dei lavoratori alla vita e alla crescita delle società stesse. Le regole contenute nella direttiva implicano per gli organi societari il rispetto di particolari procedure di informazione e di consultazione, procedure che devono essere garantite anche a livello transnazionale.

La procedura per la partecipazione dei lavoratori. Quando gli organi sociali di direzione e di amministrazione delle società partecipano alla costituzione di una società cooperativa europea

La circolare pare escludere questa possibilità quando in maniera sibillina afferma che «tutte le cooperative già in possesso dei requisiti previsti all'articolo 26 del Dlgsps 17 dicembre 1947, n. 1577 e iscritte nei Registri Prefettizi, e che nell'adeguamento dello Statuto recepiscono i requisiti mutualistici dettati dall'articolo 2514 del Codice civile, possono iscriversi inizialmente nella sezione delle cooperative a mutualità prevalente dell'Albo».

Sezione delle coop a mutualità prevalente. L'Albo è articolato in due sezioni: nella prima si iscrivono le coop a mutualità prevalente mentre nella seconda vanno iscritte tutte le altre cooperative. Per iscriversi nella prima sezione, occorre che lo statuto della società presenti le caratteristiche formali richieste dalla legge perché la cooperativa

mente rettificato, per permettere l'iscrizione della cooperativa nella sezione della mutualità prevalente oppure se i requisiti statuari ai sensi della legge Basevi siano sufficienti per legittimare la considerazione di una coop come società a mutualità prevalente.

Il problema è altresì complicato dalla considerazione che a norma dell'articolo 223-duodecies, ultimo comma, delle disposizioni di attuazione del Codice civile, «conservano le agevolazioni fiscali le società cooperative e i loro consorzi che,

Diramate le disposizioni sulla modulistica digitale

ANGELO BUSANI